



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 41/13

di iniziativa del Consigliere O. GRECO recante:

"Istituzione del sistema di voto telematico per i cittadini calabresi residenti all'estero (AIRE) nelle elezioni regionali"

relatore: O. GRECO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/2/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/2/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	24/02/2026
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 41/13<sup>^</sup> di iniziativa del consigliere regionale O. Greco pag. 3  
*Istituzione del sistema di voto telematico per i cittadini calabresi residenti all'estero (AIRE) nelle elezioni regionali*

### Normativa nazionale

Costituzione Della Repubblica Italiana – Artt. 3, 48, 97 e 122 pag. 13

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165 pag. 17  
*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1 pag. 25  
*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43 pag. 30  
*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108 pag. 41  
*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*

### Normativa regionale

Statuto Regione Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 pag. 66

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 pag. 102  
*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)*  
*Orlandino Greco*

*Presidente I Commissione Consiliare Permanente*  
*Affari Istituzionali, Affari Generali,*  
*Riforme e Decentramento*

## **PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE SULL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

### **"Istituzione del sistema di voto telematico per i cittadini calabresi residenti all'estero (AIRE) nelle elezioni regionali"**

#### **Art. 1 Finalità e principi**

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'Art. 1, comma 1 dello Statuto, promuove l'effettivo esercizio del diritto di voto dei cittadini calabresi residenti all'estero iscritti all'AIRE.
2. La presente legge disciplina l'introduzione di modalità di espressione del voto in via telematica (i-voting) per garantire la partecipazione democratica senza oneri di rientro fisico nel territorio regionale.

#### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Hanno diritto di accedere alla modalità di voto telematico tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Calabria residenti all'estero (AIRE).
2. Il voto telematico è alternativo al voto fisico presso il seggio di iscrizione elettorale in Italia.

#### **Art. 3 Sistema di identità digitale e sicurezza**

1. L'accesso alla piattaforma di voto avviene esclusivamente tramite sistemi di identità digitale certificati che verranno individuati tramite norme regolamentari emanati dalla Giunta regionale in attuazione alla presente normativa.
2. Il sistema deve garantire:
  1. L'anonimato del votante e la segretezza del voto.
  2. L'unicità del voto, ovvero adeguati e collaudati sistemi che garantiscano impossibilità di votare più volte sia online che fisicamente.
  3. L'integrità dei dati trasmessi e la protezione da attacchi informatici.

#### **Art. 4 Procedura di espressione del voto**

1. L'elettore che intende avvalersi del voto telematico deve manifestare tale volontà tramite apposita piattaforma regionale entro 30 giorni dalla data delle consultazioni.
2. La Giunta Regionale, d'intesa con il Ministero dell'Interno e sentita la Consulta dei calabresi nel mondo, definisce con regolamento tecnico le specifiche della scheda elettorale digitale.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)*  
*Orlandino Greco*  
*Presidente I Commissione Consiliare Permanente*  
*Affari Istituzionali, Affari Generali,*  
*Riforme e Decentramento*

### **Art. 5 Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in Euro cinquecentomila, si provvede mediante variazione al bilancio di previsione regionale attingendo dal fondo speciale del bilancio della Regione Calabria.

### **Art. 6 Delega alla Giunta regionale**

Si concede delega alla Giunta regionale al fine di disciplinare con propri regolamenti:

- 1) l'istituzione e la regolamentazione della piattaforma digitale regionale volta a gestire le modalità informatiche e le operazioni di accesso degli elettori;
- 2) Gli strumenti di accesso alla piattaforma capaci di garantire l'anonimato degli elettori e l'unicità del voto come previsto dall'art. 3 della presente legge;
- 3) Le modalità di controllo delle operazioni di voto e dello scrutinio tramite l'istituzione di un seggio elettorale unico che sovrintenda e gestisca tutte le operazioni materiali e informatiche direttamente riconducibili alla piattaforma regionale informatica.

\*\*\*

Reggio Calabria 11/02/2026

Il Presidente della Prima Commissione Consiliare

F.to On. Orlando Greco



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)*  
*Orlandino Greco*  
*Presidente I Commissione Consiliare Permanente*  
*Affari Istituzionali, Affari Generali,*  
*Riforme e Decentramento*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al progetto di legge regionale di modifica e integrazione della legge elettorale della Regione Calabria per le modalità di voto dei calabresi nel mondo.

**Oggetto: Proposta di legge per l'ammodernamento del sistema elettorale regionale e l'introduzione del voto telematico sperimentale per i cittadini calabresi residenti all'estero.**

Onorevoli Colleghi,

in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare, ritengo doveroso sottoporre all'attenzione di questo autorevole consesso una riforma che incide in maniera diretta sulla qualità della partecipazione democratica e sul rafforzamento del legame istituzionale tra la Regione Calabria e i suoi cittadini residenti all'estero.

La presente proposta di legge si colloca pienamente nell'ambito delle competenze legislative regionali in materia elettorale, ai sensi **dell'articolo 122 della Costituzione**, ed è coerente con i più recenti indirizzi nazionali ed europei in tema di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Essa intende superare il **limite materiale e geografico** che, di fatto, **ostacola l'esercizio del diritto di voto** da parte dei cittadini calabresi residenti all'estero, i quali, a causa dei costi elevati e dei tempi spesso insostenibili degli spostamenti, si trovano frequentemente nell'impossibilità concreta di partecipare alla vita democratica della propria Regione.

Come Commissione Affari Istituzionali, siamo chiamati a presidiare la regolarità, la trasparenza e l'efficienza delle procedure elettorali, promuovendo al contempo soluzioni innovative capaci di ampliare l'effettiva partecipazione democratica. In tale prospettiva, l'introduzione sperimentale del voto telematico non rappresenta una mera semplificazione procedurale, bensì un intervento strutturale volto a garantire l'universalità del suffragio, nel pieno rispetto dei principi di personalità, segretezza e libertà del voto. L'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale, quali lo SPID e la Carta di Identità Elettronica (CIE), consente infatti di assicurare livelli di sicurezza e affidabilità pienamente comparabili a quelli già adottati per operazioni di particolare



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)*  
*Orlandino Greco*  
*Presidente I Commissione Consiliare Permanente*  
*Affari Istituzionali, Affari Generali,*  
*Riforme e Decentramento*

rilevanza, come i servizi finanziari, previdenziali e sanitari, che fanno oggi un uso esteso, conforme e consolidato di tali strumenti.

Ulteriore e decisiva motivazione della presente proposta risiede nell'esigenza di dare piena ed effettiva attuazione al principio di **eguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione**, nonché al diritto di elettorato attivo garantito dall'articolo 48, che impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, geografico e organizzativo che, di fatto, limitano la partecipazione dei cittadini alla vita democratica. I calabresi residenti all'estero, pur formalmente titolari del diritto di voto, si trovano oggi in una condizione di oggettiva disparità rispetto ai residenti sul territorio regionale, disparità che non può essere ulteriormente tollerata in un ordinamento improntato ai principi di inclusione, pari dignità e rappresentanza effettiva.

La proposta di introduzione del voto telematico sperimentale si configura, pertanto, come strumento di tutela rafforzata del diritto di voto dei calabresi nel mondo, in quanto non introduce un privilegio, ma ristabilisce condizioni di parità nell'esercizio di un **diritto fondamentale**. Essa si pone in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, secondo cui il legislatore è chiamato non solo a riconoscere formalmente i diritti, ma a predisporre strumenti idonei a garantirne l'effettività. In tal senso, il voto digitale rappresenta una misura proporzionata, ragionevole e tecnicamente adeguata a superare una compressione di fatto del diritto di elettorato attivo, senza pregiudicare i principi di segretezza, libertà e personalità del voto. Attraverso questa riforma, la Regione Calabria esercita in modo responsabile la propria autonomia legislativa, rafforzando il legame democratico con i cittadini calabresi all'estero e riconoscendo il loro ruolo quale parte integrante e permanente della comunità regionale, titolare non solo di un'appartenenza culturale e identitaria, ma di pieni diritti civili e politici.

L'iniziativa, promossa dal Presidente della I Commissione Consiliare (Affari Istituzionali e Riforme), rappresenta una svolta significativa nel rapporto tra la Regione Calabria e gli oltre 400.000 correghionali iscritti all'AIRE. Essa restituisce concreta



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)*  
*Orlandino Greco*  
*Presidente I Commissione Consiliare Permanente*  
*Affari Istituzionali, Affari Generali,*  
*Riforme e Decentramento*

effettività a un diritto costituzionalmente garantito che, allo stato attuale, risulta nei fatti fortemente compresso, se non negato, dalla gravosità degli spostamenti necessari per l'esercizio del voto. **Non è più accettabile, nel 2026, che la partecipazione democratica** venga subordinata alla disponibilità economica del cittadino o alle contingenze logistiche del viaggio.

Frutto di un ascolto costante e strutturato delle comunità calabresi nel mondo, la proposta intercetta e valorizza il desiderio diffuso di poter incidere in maniera concreta sulle scelte strategiche del territorio d'origine. Il voto telematico, pertanto, non si configura esclusivamente come uno strumento tecnologico, ma assume il valore di un chiaro e forte segnale di **inclusione istituzionale**: la voce dei calabresi all'estero conta, indipendentemente dal luogo in cui essi risiedano. Con questa riforma, la Calabria si pone all'avanguardia nel panorama nazionale, garantendo un sistema di voto sicuro, segreto e personale, e candidandosi a modello di riferimento per l'intero Paese.

La presente proposta è stata elaborata tenendo conto delle possibili criticità che tradizionalmente vengono sollevate in relazione all'introduzione di strumenti di voto alternativi a quelli tradizionali. In particolare, essa esclude qualsiasi compressione dei principi di segretezza, libertà e personalità del voto, che restano pienamente garantiti attraverso un'architettura tecnologica conforme agli standard nazionali e alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Il ricorso all'identità digitale certificata non incide sull'anonimato della scelta elettorale, ma si limita a garantire, nella fase di accesso, l'unicità e l'autenticità dell'elettore, in piena coerenza con il dettato costituzionale.

Parimenti, non sussistono profili di **disparità di trattamento tra gli elettori**, poiché la modalità telematica è prevista quale strumento aggiuntivo e non sostitutivo del voto tradizionale, destinato a rimuovere una condizione oggettiva di svantaggio che grava esclusivamente sui cittadini residenti all'estero. La diversificazione delle modalità di esercizio del voto trova, pertanto, giustificazione nella diversa situazione giuridica e materiale degli elettori, secondo un criterio di ragionevolezza pienamente compatibile con i principi costituzionali.



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)*  
*Orlandino Greco*  
*Presidente I Commissione Consiliare Permanente*  
*Affari Istituzionali, Affari Generali,*  
*Riforme e Decentramento*

Quanto ai profili di competenza, la proposta si inserisce nell'ambito dell'autonomia normativa regionale in materia elettorale, senza interferire con la disciplina statale dei diritti civili e politici, né con le funzioni attribuite allo Stato in materia di sicurezza nazionale e di sistemi informativi strategici, nel rispetto dei principi di prudenza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui **all'articolo 97 della Costituzione**.

Infine, la tracciabilità dei processi, la certificazione delle piattaforme utilizzate e l'integrazione con le banche dati pubbliche nazionali assicurano un elevato livello di controllo e trasparenza dell'intero procedimento elettorale, riducendo il rischio di contenzioso e rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni regionali.

Il sistema proposto si fonda sull'architettura dell'identità digitale nazionale. L'accesso al voto avverrà esclusivamente tramite SPID o CIE, assicurando l'univoca riconducibilità di ogni voto a un elettore reale e unico, secondo standard di sicurezza ampiamente testati e riconosciuti.

La piattaforma utilizzerà protocolli di **crittografia avanzata definiti dall'AgID** (Agenzia per l'Italia Digitale). Al momento dell'espressione del voto, il sistema provvederà alla separazione tra l'identità dell'elettore e la preferenza espressa: l'urna digitale riceverà il voto in forma anonima e crittografata, rendendo tecnicamente impossibile qualsiasi ricostruzione del collegamento tra elettore e scelta effettuata. L'integrazione con l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) consentirà, una volta espresso il voto telematico, di contrassegnare l'elettore come "votante", impedendo ogni ulteriore tentativo di accesso o di voto presso il seggio fisico.

**L'Ufficio dei Calabresi nel Mondo** curerà le attività di informazione, assistenza e supporto tecnico ai cittadini residenti all'estero, fungendo da raccordo operativo tra l'Amministrazione regionale e le comunità calabresi presenti nei cinque continenti.

La proposta prevede l'impiego di risorse già allocate nei capitoli di bilancio regionali. L'investimento iniziale risulta sostenibile e destinato a essere ampiamente compensato,



*Consiglio regionale della Calabria*  
*Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)*  
Orlandino Greco  
*Presidente I Commissione Consiliare Permanente*  
*Affari Istituzionali, Affari Generali,*  
*Riforme e Decentramento*

nel medio-lungo periodo, dalla riduzione dei costi legati ai rimborsi di viaggio e alla complessa logistica del sistema elettorale tradizionale.

Alla luce delle considerazioni esposte, la presente proposta di legge si configura come un intervento **coerente, proporzionato e costituzionalmente orientato**, volto a garantire la piena effettività del diritto di voto dei cittadini calabresi residenti all'estero, nel rispetto dei principi di eguaglianza, libertà, segretezza e personalità del suffragio. Essa non introduce deroghe ai principi fondamentali dell'ordinamento, ma ne rafforza l'attuazione sostanziale, rimuovendo ostacoli che, allo stato attuale, ne compromettono l'esercizio concreto.

L'impianto normativo proposto, fondato sull'utilizzo di strumenti digitali certificati e sull'integrazione con le infrastrutture pubbliche nazionali, assicura adeguate garanzie sotto il profilo della sicurezza, della trasparenza e della controllabilità del procedimento elettorale, in conformità ai criteri di buon andamento, imparzialità e responsabilità dell'azione amministrativa.

In tal senso, la Regione Calabria esercita in modo **pieno e responsabile la propria autonomia legislativa**, ponendosi quale **garante dell'inclusione democratica** e della rappresentanza effettiva delle proprie comunità nel mondo, e affermando un modello di **innovazione istituzionale rispettoso dell'ordinamento costituzionale** e aperto alle sfide della contemporaneità.

*(i sei articoli che precedono saranno inseriti nel corpo normativo, già vigente (Legge **Reg. N. 1/2005** e succ. mod. ed integra.) che disciplina l'elezione del Presidente della Regione Calabria e del consiglio regionale calabrese in applicazione della Legge statale N. 108/1968 come modificata dalla L. N. 43/1995, nonché, dalla Legge Cost. N. 1/1999 (dis. Sull'elezione diretta del presidente della Giunta regionale e per l'autonomia statutaria delle regioni), nonché la Legge statale N. 165/2004 che ha attuato l'art. 122 primo comma della Costituzione).*

Reggio Calabria 11/02/2026

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA COMMISSIONE

F.to On. Orlando Greco

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 81 Cost. e del D.Lgs. 118/2011)

### Progetto di Legge Regionale:

*“Istituzione del sistema di voto telematico per i cittadini calabresi residenti all'estero”*

#### 1. Premessa

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta al fine di quantificare gli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di legge in oggetto e di individuare le relative modalità di copertura finanziaria, in conformità ai principi di equilibrio di bilancio e di copertura delle spese previsti dall'ordinamento vigente.

Il provvedimento disciplina le modalità di voto con sistemi telematici dei calabresi residenti all'estero (AIRE) e persegue le seguenti finalità:

#### 2. Analisi delle disposizioni con impatto finanziario.

La modifica della legge regionale sull'elezione del Presidente e del Consiglio regionale prevede l'istituzione e la gestione di una piattaforma telematica che garantisca le operazioni di voto telematico.

La disposizione prevede una spesa storicizzata finalizzata alla creazione, gestione e aggiornamento della piattaforma telematica e dell'Hardware necessario per gestire le operazioni di voto con sistemi telematici che garantiscano l'anonimato e l'esercizio del voto da remoto.

Effetti finanziari:

Tipologia di spesa: la spesa si inserisce nel novero delle spese correnti del bilancio regionale.

Decorrenza: la decorrenza è prevista per l'anno 2026

Quantificazione annua stimata: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)

**Criteri di quantificazione:**

La stima è stata effettuata sulla base di:

dati storici regionali;

fabbisogni stimati;

numero beneficiari;

costi medi unitari;

**3. Quantificazione complessiva degli oneri**

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della legge sono stimati come segue:

Annualità	Spesa corrente	Spesa in conto capitale	Totale
Anno 1	€ 500.000,00	€ _____	€ 500.000,00
Anno 2	€ 500.000,00	€ _____	€ 500.000,00
Anno 3	€ 500.000,00	€ _____	€ 500.000,00

La spesa ha carattere permanente.

**4. Copertura finanziaria**

Alla copertura degli oneri si provvede mediante:

utilizzo del Fondo speciale per leggi regionali;

risorse derivanti da fondi statali;

La copertura risulta coerente con gli equilibri di bilancio e non determina nuovi o maggiori oneri non compensati.

## **6. Compatibilità con la normativa contabile**

Il provvedimento rispetta:

l'art. 81 della Costituzione;

il D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili);

il principio dell'equilibrio di bilancio;

la normativa regionale vigente in materia contabile.

## **7. Conclusioni**

Alla luce delle valutazioni sopra esposte, il progetto di legge risulta finanziariamente sostenibile e coerente con il quadro programmatico del bilancio regionale.

Reggio Calabria 11/02/2026

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA COMMISSIONE

F.to On. Orlando Greco

## **COSTITUZIONE**

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al : 12-2-2026

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

### **Art. 3**

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

TITOLO IV  
RAPPORTI POLITICI

**Art. 48**

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

**((La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge)).**

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione.

### **Art. 97**

**((Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico)). ((19))**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

-----  
AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

## TITOLO V

### LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

**Art. 122**

**((Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.**

**Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.**

**Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.**

**I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.**

**Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta)).**

**LEGGE 2 luglio 2004 , n. 165**

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Vigente al : 12-2-2026

Capo I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

(Disposizioni generali)

**1.** Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

**Art. 2**

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

- 1.** Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
- a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
  - b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
  - c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
  - d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
  - e) eventuale differenziazione della disciplina dell' ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
  - f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

**Art. 3**

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)

**1.** Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

- a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;
- b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
- c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
- d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
  - 1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;
  - 2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
- f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

#### **Art. 4**

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

**1.** Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consigliere regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga

l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

**((c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera))**

## Capo II

### Art. 5

(Durata degli organi elettivi regionali)

**1.** Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. (5) (6) (7) **((9))**

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

-----

## AGGIORNAMENTO (5)

IL D.L. 20 aprile 2020, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

a) [...];

b) [...];

c) [...];

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione.

Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime".

-----

## AGGIORNAMENTO (6)

IL D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, ha disposto

(con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

a) [...];

b) [...];

c) [...];

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori".

-----

#### AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2020, n. 181, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Limitatamente all'anno 2020, considerato il quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

-----

#### AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera

a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi delle medesime regioni per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria. spettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria".

**LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999 , n. 1**

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

Vigente al : 12-2-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Promulga**

la seguente legge costituzionale:

**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 121  
della Costituzione)

**1.** All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
- b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".

**Art. 2**

(Modifica dell'articolo 122  
della Costituzione)

**1.** L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".

**Art. 3**

(Modifica dell'articolo 123  
della Costituzione)

**1.** L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della

Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi".

#### **Art. 4**

(Modifica dell'articolo 126  
della Costituzione)

**1.** L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio

universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".

## **Art. 5**

(Disposizioni transitorie)

**1.** Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi

spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

**2.** Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

- a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
  - b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.
- La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**LEGGE 23 febbraio 1995 , n. 43**

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Vigente al : 12-2-2026

**La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno**

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale eeffettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di

collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, e successive modificazioni è ridotto alla metà.

**4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).**

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. (1)

7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti."

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza."

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

-----

#### AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 422

(in G.U. 1a ss. 20/09/1995, n. 39) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'"art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)"

## **Art. 2**

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza.

Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita

mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

### **Art. 3**

1. Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: "determina la cifra elettorale di ciascuna lista", sono aggiunte le seguenti: -provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale". Al medesimo comma, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale~.

2. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono inseriti i seguenti:

~L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per

cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma.

Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono

ripartiti tra i gruppi di liste collegale ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16".

3. All'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

-Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto".

#### **Art. 4**

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario

successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. **(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120 ))**.

**Art. 5**

**1.** Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 60 milioni. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.<sup>(3)</sup> **((6))**

**2.** Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

**3.** Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.

**4.** Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai

seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

- a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
- b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali;
- c) articolo 11;
- d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- e) articolo 13;
- f) articolo 14;
- g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

**5.** La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni. (4)

-----

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 21 marzo 2000 (in G.U. 30/03/2000, n. 75) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo della somma indicata all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relativa ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché dei candidati che si presentano nella lista regionale, è rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT sopraindicati, da L. 60.000.000 a L. 62.265.910".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo indicato all'art. 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 43, è rivalutato all'anno 1999, sulla base degli indici ISTAT sopraindicati, da L. 200 a L. 208".

-----

#### AGGIORNAMENTO (4)

La L. 26 luglio 2002, n. 156, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che la modifica al presente articolo si applica a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.

-----

#### AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 12 marzo 2005 (in G.U. 19/03/2005, n. 65) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le cifre fisse indicate all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relative ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista regionale, sono rivalutate all'anno 2004, sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT indicati nelle premesse, da lire 62.265.910 - corrispondenti ad euro 32.157,65 - ad euro 34.247,89".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo di lire 10, corrispondente ad euro 0,0051, relativo all'incremento previsto per i candidati di una lista provinciale, indicato dall'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è rivalutato in euro 0,0054".

**Art. 6**

**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13))**

**Art. 7**

1 Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

**Art. 8**

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

**Art. 9**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge

dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

**LEGGE 17 febbraio 1968 , n. 108**

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

Vigente al : 12-2-2026

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1**

Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

## **Art. 2**

Numero dei consiglieri regionali

Ripartizione tra le circoscrizioni

Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni

circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e

l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

### **Art. 3**

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

## TITOLO II

### ELETTORATO INELEGGIBILITÀ

### INCOMPATIBILITÀ

**Art. 4**

## Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.

**((COMMA ABROGATO DALLA L.23 APRILE 1981, N. 154)).**

**Art. 5**

**((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154))**

**Art. 6**

**((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154))**

**Art. 7**

**((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154))**

## TITOLO III

## PROCEDIMENTO ELETTORALE

**Art. 8**

## Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

**Art. 9**

## Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. **((16))**

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 235;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

-----

#### AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2024 - 23 gennaio 2025, n. 3 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 29/1/2025, n. 5), ha dichiarato

"l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l'elettore,

che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi".

## **Art. 10**

Esame ed ammissione delle liste

Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

**((2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;))**

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

### **Art. 11**

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;
  - 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
  - 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
  - 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro **((l'ottavo giorno))** antecedente quello della votazione;
  - 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
- Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

## **Art. 12**

### Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

**Art. 13****((Voto di preferenza)****L'elettore può manifestare una sola preferenza.))****Art. 14**

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

**Art. 15**

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti

che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residui.

Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residui di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residui di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta

il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun

gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma.

Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegale ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo; **((11))**

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati

ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

-----

#### AGGIORNAMENTO (11)

La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata."

**Art. 16**

## Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

**((Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto)).**

**Art. 16-bis****((Supplenza)**

**1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli**

**eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.**

**Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16))**

#### TITOLO IV

#### CONVALIDA DEGLI ELETTI E CONTENZIOSO

##### **Art. 17**

##### Convalida degli eletti

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

##### **Art. 18**

**((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154))**

**Art. 19**

## Ricorsi

**((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((13)) ((Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.)) ((13)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((13))**

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.

-----

## AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."

Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 20**

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- b) rinvia **((alle ore 14 del lunedì))** lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
- c) **((alle ore 14 del lunedì))** il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate **((entro le ore 24))**, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o **((entro le ore 10 del martedì))**, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, numero 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del

Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

## **Art. 21**

### Spese

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**Art. 22**

Attuazione delle prime elezioni regionali

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

**Art. 23**

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

**Art. 24**

## Norme in materia di ineleggibilità

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

**Art. 25**Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del  
Consiglio stesso

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

**Art. 26**

## Spese per la prima elezione dei consigli regionali

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Alle somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreto della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT MORO - REALE - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

ALLEGATO A

**((MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO NORMALE, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA, DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI PARTE INTERNA DELLA SCHEDA)) ((  
[Parte di provvedimento in formato grafico](#)  
))**

ALLEGATO B

**((MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO NORMALE PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA)) ((  
[Parte di provvedimento in formato grafico](#)  
))**

**Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25****Statuto della Regione Calabria**

## TITOLO I

## Principi Fondamentali

## Art. 1 La Regione Calabria.

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

## Art. 2 Principi e finalità.

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
  - b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;

c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;

d-bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata [4];

e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

f) il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;

g) la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale [5];

i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;

l) la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;

- m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
- n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
- o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitanica e rom;
- q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale [6];
- s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
- v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Note:

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

[5]Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi.».

[6]Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione.».

Art. 3 Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati.

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultra-regionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.

4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.

5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

## TITOLO II

La partecipazione popolare

Art. 4 Partecipazione popolare.

1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.

2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.

3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose presenti in Calabria.

#### Art. 5 Trasparenza.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge.

2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo, favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

#### Art. 6 Difensore civico.

1. La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico.

#### Art. 7 Consulta dell'ambiente.

[1. La Regione istituisce con legge la Consulta dell'ambiente] [7].

#### Note:

[7]Articolo abrogato dall'art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

#### Art. 8 Commissione per le pari opportunità.

1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità.

#### Art. 9 Informazione.

1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero.

2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed

uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi.

#### Art. 10 Modalità di partecipazione.

1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.

2. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel regolamento interno del Consiglio regionale.

3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle leggi regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.

#### Art. 11 Referendum abrogativo.

1. È indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali.

2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:

a) dello Statuto;

b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;

c) delle leggi di bilancio;

d) delle leggi tributarie;

e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;

f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.

6. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti nuovamente entro sei mesi dell'insediamento del nuovo Consiglio.

7. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni.

#### Art. 12 Referendum consultivo.

1. È indetto referendum consultivo su questioni di interesse regionale allorché ne faccia richiesta il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.

2. Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.

3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.

#### Art. 13 Disciplina referendaria.

1. La legge regionale disciplina i referendum previsti nel presente titolo.

### TITOLO III

#### Organi della Regione

#### Art. 14 Organi della Regione.

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.

2. Sono altresì organi della Regione, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza.

## Capo I

### Il Consiglio regionale

#### Art. 15 Composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri [8].

#### Note:

[8]Comma dapprima modificato dall'art. 2, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima L.R. n. 18/2014). Il testo precedente era così formulato: «1. Il Consiglio è composto da 50 membri, salvo quanto stabilito dalla legge elettorale per agevolare la formazione di maggioranze stabili ed assicurare la rappresentanza delle minoranze.».

#### Art. 16 Attribuzioni del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.

#### 2. Il Consiglio inoltre:

a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;

b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;

c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;

d) autorizza l'esercizio provvisorio;

- e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
- f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
- g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;
- h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;
- i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
- l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;
- m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;
- n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
- o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
- q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
- r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

t) può presentare proposte di legge alle Camere.

3. Le funzioni legislative non sono delegabili.

Art. 17 Durata della legislatura.

1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello Statuto.

Art. 18 Convalida degli eletti.

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Art. 19 Prima seduta del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio uscente.

2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della settimana successiva.

3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.

Art. 20 Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza.

1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede, con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo,

è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

#### Art. 21 Attribuzioni del Presidente del Consiglio.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.

#### Art. 22 Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 23 Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio.

1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.

2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.

3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

#### Art. 24 I Consiglieri regionali.

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.

#### Art. 25 Sedute del Consiglio.

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.

2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.

4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

#### Art. 26 Regolamenti del Consiglio.

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.

2. Nel Regolamento interno del Consiglio regionale sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento [9].

3. Il regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.

4. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.

Note:

[9]Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 6 agosto 2012, n. 34, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «2. Nel regolamento interno del Consiglio sono previste e disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il regolamento ed il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.».

Art. 27 Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal regolamento del Consiglio.

2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del quattro per cento dei voti [10].

3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del regolamento interno del Consiglio.

4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

Note:

[10]Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti.».

Art. 28 Commissioni permanenti.

1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento [11].

2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.

3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e gli Assessori in carica.

4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.

5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Note:

[11]Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 34, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea e di quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.».

Art. 29 Competenze delle Commissioni permanenti.

1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.

3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.

Art. 30 Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti.

1. Il regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano

richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.

3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Art. 31 Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti.

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:

a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;

b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;

c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.

3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.

4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Art. 32 Commissioni d'inchiesta.

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.
3. Le Commissioni d'inchiesta sono costituite dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro composizione numerica.
4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il Regolamento interno del Consiglio.
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.

## Capo II

### Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

#### Art. 33 Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
2. Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.
4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.
5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.

7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.

8-bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce [12].

Note:

[12]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

Art. 34 Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;

c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;

d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;

e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;

f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;

- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 34-bis Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale.[13]

1. Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.

2. Ai Sottosegretari si applicano le norme sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. La legge regionale disciplina l'attuazione del presente articolo.

Note:

[13]Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 marzo 2026, n. 9. In precedenza, l'aggiunta del medesimo articolo era già stata disposta dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 gennaio 2026, n. 2. Successivamente, ai sensi del D.P.G.R. 23 febbraio 2026, n. 18 è stata stabilita la revoca della promulgazione della citata L.R. n. 2/2026.

Art. 35 Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.

3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori nel numero massimo consentito dalla legge statale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente [14].

3-bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento [15].

4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali [16].

4-bis. [La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale] [17].

4-ter. [La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti] [18].

5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.

9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.

9-bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8-bis [19].

10. [Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte] [20].

Note:

[14]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 marzo 2026, n. 9. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2015, n. 15 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 gennaio 2026, n. 2. Successivamente, ai sensi del D.P.G.R. 23 febbraio 2026, n. 18 è stata disposta la revoca della promulgazione della citata L.R. n. 2/2026, che prevedeva la medesima modifica stabilita dalla citata L.R. n. 9/2026.

[15]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

[16]Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2015, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.».

[17]Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3, poi abrogato dall'art. 1, L.R. 9 novembre 2010, n. 27.

[18]Comma dapprima aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 10 settembre 2014, n. 18, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge) e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

[19]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 6 luglio 2015, n. 15.

[20]Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 e poi abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 6 agosto 2012, n. 34, a decorrere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della medesima legge.

Art. 36 Attribuzioni della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale:

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispose il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

- d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
- e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
- f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 37 Mozione di sfiducia - Questione di fiducia - Censura al singolo Assessore.

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.

4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

#### TITOLO IV

Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità

Art. 38 Sistema elettorale.

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;

b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;

d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

#### TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39 Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

#### Art. 40 Procedimento.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

#### Art. 41 Promulgazione e pubblicazione.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

#### Art. 42 Regione e disciplina comunitaria.

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

#### Art. 43 Potestà regolamentare.

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

#### Art. 44 Testi unici.

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.
2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.

3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Art. 45 Conflitti di competenza.

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

## TITOLO VI

### Rapporti con gli Enti Locali

Art. 46 Rapporti fra Regione ed enti locali.

1. La Regione adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

2. La Regione, in particolare:

a) informa la propria attività ai principi dell'autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza, della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;

b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto dei principi della leale collaborazione e della complementarietà delle funzioni;

c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province, fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione;

d) valorizza e promuove l'esercizio associato delle funzioni fra enti locali;

e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

3. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali.

4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese.

5. La Regione favorisce la gestione coordinata e associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza.

6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel rispetto delle relative norme statali.

7. Nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

8. Sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale [21].

Note:

[21]Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 47 Finanziamento delle funzioni conferite e delegate.

1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di funzioni.

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

Art. 48 Consiglio delle Autonomie locali.

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. Il consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.

3. La legge regionale:

a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche;

b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;

c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;

d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.

5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

6. Con il regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.

7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.

9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

## TITOLO VII

### Ordinamento Amministrativo

Art. 49 Principi dell'attività amministrativa regionale.

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.

2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

Art. 50 Organizzazione amministrativa regionale.

1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza.

2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa.

3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia operativa, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza.

5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.

6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali.

7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.

## TITOLO VIII

### Finanza, Bilancio, Demanio e Patrimonio

#### Art. 51 Autonomia finanziaria della Regione.

1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi regionali.

### 3. La Regione inoltre:

- a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio;
- b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato, dell'entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;
- c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione, inoltre, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

5. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

#### Art. 52 Ordinamento contabile.

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.

2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.

3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.

4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 53 Rendiconto generale.

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.

2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

## TITOLO IX

Attività economiche regionali e soggetti privati

Art. 54 Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali.

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.

3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria[22].

4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

5. A tal fine il Consiglio regionale:

a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;

b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.

7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

Note:

[22]Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla L.R. 28 settembre 2011, n. 35.

Art. 55 Autonomie funzionali. Cooperazione.

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.

2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Art. 56 Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

[1. La Regione istituisce con legge il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta in tema di:

a) politica economica, sociale e finanziaria;

b) bilancio e programmazione;

c) sviluppo economico-sociale;

d) mercato del lavoro ed occupazione.

2. La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le procedure relative all'intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.

3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso il Consiglio regionale] [23].

Note:

[23]Articolo abrogato dall'art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

## TITOLO X

Strumenti di garanzia

Art. 57 Consulta statutaria.

[1. La Consulta statutaria è l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri, eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.

2. La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I membri della Consulta durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato.

3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

4. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:

- a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
- b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;
- c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;
- d) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum;
- e) gli altri casi previsti dallo Statuto.

6. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.

7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta] [24].

Note:

[24]Articolo abrogato dall'art. 6, L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

## TITOLO XI

### Revisione dello Statuto

#### Art. 58 Revisione dello Statuto.

1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro elezione.

3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

## TITOLO XII

### Norme transitorie e finali

#### Art. 59 Norme transitorie e finali.

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento interno.

4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.

5. Eventuali modifiche dell'art. 126, comma 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all'art. 33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta nell'ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio universale e diretto.

5-bis. Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, numeri 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall'art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1 [25].

6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

[25] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 20 aprile 2005, n. 11.

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1

**Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

(BURC n. 2 del 1 febbraio 2005, supplemento straordinario n. 7 del 9 febbraio 2005)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 6 febbraio 2010, n. 4; 12 febbraio 2010, n. 6; 28 maggio 2010, n. 12; 29 dicembre 2010, n. 34; 6 giugno 2014, n. 8; 12 settembre 2014, n. 19; 19 novembre 2020, n. 17. Le tabelle A e B allegate alla presente legge sono quelle sostituite dall'art. 4 della l.r. 19 novembre 2020, n. 17; 4 aprile 2025, n. 19).

**Art. 1<sup>1</sup>**

(Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali)<sup>2</sup>

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello [Statuto](#) della Regione, è fissato in *trenta*<sup>3</sup>, oltre il *Presidente della Giunta regionale*<sup>4</sup>. *[Resta salva l'applicazione dell'articolo 15, commi 13 e 14, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), così come modificata dalla [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) e dall'articolo 5, comma 1, della [legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#).]*<sup>5</sup>
- 2-bis. *Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:*
  - a) *circoscrizione nord;*
  - b) *circoscrizione centro;*
  - c) *circoscrizione sud.*<sup>6</sup>
- 2-ter. *Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:*
  - a) *la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;*
  - b) *la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;*
  - c) *la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Città metropolitana<sup>7</sup> di Reggio Calabria.*<sup>8</sup>
- 2-quater. *Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna*

<sup>1</sup> Il presente articolo, indicato in origine come articolo unico, è stato così numerato dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

<sup>2</sup> Rubrica inserita dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

<sup>3</sup> L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "cinquanta" con la parola "trenta".

<sup>4</sup> L'art. 1, comma 2, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, aggiunge le parole "compreso il Presidente della Giunta regionale". Successivamente l'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce tali parole con le parole "oltre il Presidente della Giunta regionale".

<sup>5</sup> L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sopprime il secondo periodo del presente comma 2. Successivamente, nel giudizio promosso in via incidentale dal TAR Calabria, la Corte costituzionale, con sentenza n. 243/2016 pubblicata in G.U. 30 novembre 2016, n. 48, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 della l.r. 19/2014 per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

<sup>6</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

<sup>7</sup> L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "Provincia" con le parole "Città metropolitana".

<sup>8</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

- delle province corrispondenti.<sup>9</sup> Per la Circostrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circostrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.<sup>10</sup>
3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circostrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.<sup>11</sup>
  4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)<sup>12</sup>, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circostrizionali<sup>13</sup> che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello [Statuto](#). In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circostrizionali.<sup>14</sup>
  5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
  6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della [Costituzione](#), le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.<sup>15</sup>
- 6-bis. **[**Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione.**]**<sup>16</sup>
- 6-ter. **[**Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 [L. 154/81](#) e dell'articolo 65 [D.lgs. 267/2000](#) le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica

<sup>9</sup> **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.**

<sup>10</sup> **Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.**

<sup>11</sup> **Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8 e poi ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 12 settembre 2014, n. 19. Il testo precedente all'ultima modifica era così formulato: "3. Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse".**

<sup>12</sup> **Le parole "(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.**

<sup>13</sup> **L'art. 1, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente comma, con la parola "circostrizionali".**

<sup>14</sup> **Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 3, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, nella versione originaria che integra il primo periodo, e poi dal medesimo comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 12 febbraio 2010, n. 6 che introduce il secondo periodo. Vedi anche art. 1, comma 1, lett. f), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.**

<sup>15</sup> **Periodi aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 19 novembre 2020, n. 17.**

<sup>16</sup> **Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 maggio 2010, n. 12 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.**

di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica.<sup>17</sup>

- 6-quater. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.<sup>18</sup>
- 6-quinques. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta regionale determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale.<sup>19</sup>
- 6-sexies. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale ai sensi del comma 6-quinques, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto della sospensione, dispone la temporanea sostituzione, conferendo la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della presente legge e del Regolamento interno del Consiglio regionale. Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della [legge regionale 31 maggio 2019, n. 13](#) (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al [d.l. n. 174/2012](#)).<sup>20</sup>
- 6-septies. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 6-sexies, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza e il reintegro nella carica di Consigliere regionale.<sup>21</sup>
- 6-octies. Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della [l. r. 13/2019](#).<sup>22</sup>
7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.
8. **[**La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.**]**<sup>23</sup>

### **Art. 1-bis<sup>24</sup>**

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

<sup>17</sup> Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, comma 1, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g), l.r. 6 giugno 2014, n. 8. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza n. 310/2011 pubblicata in G.U. 30 novembre 2011, n. 50, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 46, introduttivo del presente comma.

<sup>18</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

<sup>19</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

<sup>20</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

<sup>21</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

<sup>22</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 19.

<sup>23</sup> Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.

<sup>24</sup> Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 giugno 2014, n. 8.

**Art. 2<sup>25</sup>***(Composizione delle liste regionali)*

1. All'articolo 1 della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)<sup>26</sup> sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
- a) al comma 2 le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "Ventiquattro<sup>27</sup> dei Consiglieri assegnati alla Regione";
  - b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3. Sei<sup>28</sup> dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla<sup>29</sup> carica di Presidente della Giunta regionale.";
  - c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;
  - d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;
  - e) il comma 9 è sostituito dal seguente:  
"9. Più liste circoscrizionali<sup>30</sup> possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.".
2. L'articolo 2 della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#) è sostituito dal seguente:
- "1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze.<sup>31</sup> Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista circoscrizionale<sup>32</sup> è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali<sup>33</sup> con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali<sup>34</sup> con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La

<sup>25</sup> **Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.**

<sup>26</sup> **Le parole "(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)" sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 19 novembre 2020, n. 17.**

<sup>27</sup> **L'art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "Quaranta" con la parola "Ventiquattro".**

<sup>28</sup> **L'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "nove" con la parola "sei".**

<sup>29</sup> **L'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "alta" con la parola "alla".**

<sup>25</sup> **L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente articolo, con la parola "circoscrizionali".**

<sup>30</sup> **L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", ovunque ricorrente nel presente articolo, con la parola "circoscrizionali".**

<sup>31</sup> **L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" con le parole "lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".**

<sup>32</sup> **L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".**

<sup>33</sup> **L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".**

<sup>34</sup> **L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".**

collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali<sup>35</sup> tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.<sup>36</sup> L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale<sup>37</sup> collegato alla lista circoscrizionale<sup>38</sup> prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale<sup>39</sup> il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.”.

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.
4. Ovunque ricorrenti, nella [L. 43/1995](#), la parola "capolista" deve intendersi come "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" e le parole "lista provinciale" e "liste provinciali" devono intendersi, rispettivamente, "lista circoscrizionale" e "liste circoscrizionali".<sup>40</sup>

#### **Art. 3<sup>41</sup>**

(Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali)

1. All'articolo 9, comma quinto, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), le parole "non inferiore ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due terzi".

#### **Art. 4<sup>42</sup>**

(Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario)

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario<sup>43</sup> sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall' Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15, comma sedicesimo, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#). A tal fine nella

<sup>35</sup> L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

<sup>36</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, ha sostituito le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" con le parole "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

<sup>37</sup> L'art. 3, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sopprime le parole "anche non".

<sup>38</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

<sup>39</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

<sup>40</sup> Comma integralmente sostituito dall'art.2, comma 1, lettera d). Precedentemente così recitava: "In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

<sup>41</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

<sup>42</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4.

<sup>43</sup> Alinea modificato prima dall'art. 4, comma 1, lett. a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola "nove" con la parola "sei"; ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, l.r. 12 settembre 2014, n. 19, che sostituisce le parole da "Ai sei seggi" fino a "7 febbraio 2005 n. 1," con le parole "Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario".

applicazione dell'articolo 15 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del<sup>44</sup> Consiglio regionale»;
- b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:  
 "3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali<sup>45</sup> collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15<sup>46</sup>, assegna al medesimo gruppo di liste tre<sup>47</sup> dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito al successivo terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti tre<sup>48</sup> seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali<sup>49</sup> non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).";
- c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali<sup>50</sup> collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15<sup>51</sup>, assegna al medesimo gruppo di liste i sei<sup>52</sup> seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);";

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali<sup>53</sup> collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento<sup>54</sup> dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento<sup>55</sup> del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali

<sup>44</sup> L' art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "dei" con la parola "del".

<sup>45</sup> L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

<sup>46</sup> L' art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "25" con la parola "15".

<sup>47</sup> L'art. 2, comma 1, l.r. 6 febbraio 2010, n. 4, come modificato dall'art. 1, comma 2, l.r. 12 febbraio 2010, n. 6, sostituisce la parola "cinque" con la parola "quattro". Successivamente l'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "quattro" con la parola "tre".

<sup>48</sup> L'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "cinque" con la parola "tre".

<sup>49</sup> L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

<sup>50</sup> L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

<sup>51</sup> L'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "25" con la parola "15".

<sup>52</sup> L'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce la parola "nove" con la parola "sei".

<sup>53</sup> L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

<sup>54</sup> L'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce le parole "55 per cento" con le parole "60 per cento". Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sostituisce le parole "60 per cento" con le parole "55 per cento".

<sup>55</sup> L'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, sostituisce le parole "55 per cento" con le parole "60 per cento". Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 12 settembre 2014, n. 19, sostituisce le parole "60 per cento" con le parole "55 per cento".

seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.<sup>56</sup>”;

f) al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1;”.;<sup>57</sup>

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, della [legge 17 febbraio 1968 n. 108.](#)

---

<sup>56</sup> Ultimi 2 periodi aggiunti dall'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

<sup>57</sup> Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. d), l.r. 12 settembre 2014, n. 19.

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV	
<p>Lista Circoscrizionale 1</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<p>Lista Circoscrizionale 10</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>	
<p>Lista Circoscrizionale 2</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>		<p>Lista Circoscrizionale 11</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>
<p>Lista Circoscrizionale 3</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>			<p>Lista Circoscrizionale 12</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>
<p>Lista Circoscrizionale 4</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>		<p>Lista Circoscrizionale 13</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>
<p>Lista Circoscrizionale 5</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>				<p>Lista Circoscrizionale 14</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>
<p>Lista Circoscrizionale 6</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<p>Lista Circoscrizionale 15</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		
<p>Lista Circoscrizionale 7</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		<p>Lista Circoscrizionale 16</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		
<p>Lista Circoscrizionale 8</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>		<p>Lista Circoscrizionale 17</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>
<p>Lista Circoscrizionale 9</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>	<p>Lista Circoscrizionale 18</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>			

Segue: TABELLA A

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale indicazione delle preferenze.

A destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ogni lista circoscrizionale, sono stampati il nome e il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste circoscrizionali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste circoscrizionali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. - I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e le righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla quarta parte ed eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione.

TABELLA B

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA**

<b>ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA</b>	
..... <small>(Data dell'elezione)</small>	
<b>CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE</b>	
..... <small>(Denominazione della Circoscrizione)</small>	
<b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b>	
<b>FIRMA DELLO SCRUTATORE</b>	
.....	

**Per comodità di consultazione si riporta, in appendice alla presente legge (della quale non costituiscono parte integrante), il testo degli articoli 1 e 2 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 e il testo degli articoli 9, 15 e 16 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, coordinati con le modifiche regionali apportate, rispettivamente, dall'art. 2 e dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la cui efficacia è pertanto limitata unicamente alla Regione Calabria.**

## APPENDICE

Legge 23 febbraio 1995, n. 43

### **Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario**

#### **Art. 1**

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. *Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione* sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni.<sup>1</sup>
3. *Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.*<sup>2</sup> La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533](#). In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. *[Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari*

<sup>1</sup> L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, **sostituisce le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" con le parole "Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione". Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 6 giugno 2014, n. 8, che sostituisce la parola "Quaranta" con la parola "Ventiquattro".**

<sup>2</sup> **Primo periodo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8; il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali."**

*sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra*.<sup>3</sup>

5. *Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.*<sup>4</sup>
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.<sup>5</sup>
7. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: "d) da almeno 2000 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti."
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta.<sup>6</sup>
9. *Più liste circoscrizionali<sup>7</sup> possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo.*<sup>8</sup>
10. L'articolo 13 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Voto di preferenza). - 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza."
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

## **Art. 2**

1. *La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze<sup>9</sup>. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della*

<sup>3</sup> **Comma abrogato dall' art. 1, comma 400, lett. f), l. 27 dicembre 2013, n. 147.**

<sup>4</sup> **Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.**

<sup>5</sup> **La Corte costituzionale, con sentenza n. 422/95 pubblicata in G.U. 20 settembre 1995, n. 39 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, legge 23 febbraio 1995, n. 43.**

<sup>6</sup> **Ultimo periodo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1: tale periodo è così formulato: "Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo."**

<sup>7</sup> **L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".**

<sup>8</sup> **Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), l.r. 7 febbraio 2005; il testo originario della l. 43/95 è così formulato: "9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate."**

<sup>9</sup> **L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 1), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce le parole: "lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" con le parole "lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".**

*Giunta regionale cui la lista circoscrizionale<sup>10</sup> è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali<sup>11</sup> con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali<sup>12</sup> con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali<sup>13</sup> tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza<sup>14</sup>. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale<sup>15</sup> prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale<sup>16</sup> il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata. <sup>17</sup>*

**N.B.** – Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, in ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".

<sup>10</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

<sup>11</sup> L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

<sup>12</sup> L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

<sup>13</sup> L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 19 novembre 2020, n. 17 sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".

<sup>14</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, ha sostituito le parole: "e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" con le parole "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

<sup>15</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

<sup>16</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3), l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciale", con la parola "circoscrizionale".

<sup>17</sup> Articolo sostituito dall'art. 2, comma 2, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1. Il testo originario della l. 43/95 era così formulato: "2. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.".

Legge 17 febbraio 1968, n. 108

## **Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale**

### **Articolo 9<sup>18</sup>**

#### *Liste di candidati*

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione<sup>3</sup>; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e *non inferiore a due terzi*<sup>19</sup> arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

---

<sup>18</sup> Vedi art. 1, comma 4, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.

<sup>19</sup> L'art. 3, comma 1, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, **sostituisce le parole "non inferiore ad un terzo" con le parole: "non inferiore a due terzi".**

- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
- La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

### **Art. 15**

#### *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale*

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che

non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

- d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e *proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale*<sup>20</sup>;
- 3) *qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali*<sup>21</sup> *collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito al successivo terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali*<sup>22</sup> *non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).*<sup>23</sup> A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
- 4) *qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali*<sup>24</sup> *collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3);*<sup>25</sup>
- 5) *proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;*<sup>26</sup>

<sup>20</sup> **Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. a), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 6 giugno 2014, n. 8.**

<sup>21</sup> **L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".**

<sup>22</sup> **L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".**

<sup>23</sup> **Periodo sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. 7 febbraio 2005 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 era così formulato:** "3) *qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).*".

<sup>24</sup> **L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".**

<sup>25</sup> **Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 era così formulato:** "4. *qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;*".

<sup>26</sup> **Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.**

- 6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- 7) *nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali<sup>27</sup> collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;<sup>28</sup>*
- 8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 +sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

*Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.<sup>29</sup>*

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

<sup>27</sup> **L'art. 3, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 17, sostituisce la parola "provinciali", con la parola "circoscrizionali".**

<sup>28</sup> **Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e), l.r. 7 febbraio 2005 e ss.mm.ii.; il testo originario della l. 43/95 è così formulato:** "7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;"

<sup>29</sup> **Disposizioni non applicabili alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.**

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

### **Art. 16**

#### *Surrogazioni*

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

*Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.*<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> **Disposizione non applicabile alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. 7 febbraio 2005, n. 1.**